



**Proposte emendative CGIL sul disegno di legge C. 2753, conversione
del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante
"Disposizioni urgenti in materia di termini normativi".**

Emendamento n. 1

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo 1-bis:

Articolo 1-bis. (Proroga di termini per la stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato per promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo "Convergenza")

«1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, assicurando le esigenze di funzionamento e garantendo i servizi ai cittadini, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, possono essere rinnovati per un periodo non superiore a dodici mesi oltre il termine previsto, nei limiti finanziari di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per l'anno 2026.

2. Alle medesime finalità di cui al comma 1, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2026, con corrispondente aumento dei posti disponibili della vigente dotazione organica e incremento dell'orario di servizio del medesimo personale a trentasei ore settimanali, alla stabilizzazione del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno diciotto mesi.

3. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 68 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

Motivazione

Ai fini di favorire la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo "Convergenza", sono state reclutate 1.956 unità di personale a tempo determinato e a tempo parziale al 50% dell'orario di lavoro ordinario presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione. Alla luce dell'esperienza acquisita e maturata in questi anni, vista la mancata proroga a legislazione vigente delle disposizioni in materia di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in tempo indeterminato, onde non disperdere l'esperienza acquisita che genererebbe un danno in termini di qualità del servizio pubblico, se ne propone l'autorizzazione alla stabilizzazione con delle risorse dedicate.

Emendamento n. 2

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo 1-bis:

«Articolo 1-bis. (Proroga di termini in materia di competenza delle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2026”;

b) al comma 1, lettera c) le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2026”;

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2027”.

2. Al fine di sostenere i percorsi di stabilizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, per il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

3. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2022-2025 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2025 sono prorogate al 31 dicembre 2026.

4. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.

5. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede quanto a 240 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto a 1.460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. »

Motivazione

In relazione alla evidente elevata incidenza del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni, si intende prorogare rispettivamente i termini entro cui è possibile maturare i requisiti di 36 mesi alle dipendenze della Pubblica Amministrazione e i termini entro cui le Amministrazioni possano determinare di mettere in pratica delle procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato avente un contratto in essere con le stesse Amministrazioni. Appare necessario proseguire il virtuoso processo di assorbimento del personale precario previsto dal Dlgs 75/2017. Entro il 2033 andranno in pensione 1 milione di lavoratrici e lavoratori pubblici. Bisogna andare nella direzione di rafforzare strutturalmente la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche mediante un piano straordinario per le assunzioni che permetta oltre il recupero del turnover pieno anche il potenziamento dei servizi. Per queste ragioni è necessario rifinanziare il fondo per le assunzioni a tempo indeterminato, estenderlo a tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del dlgs 165/2001 e permetterne l'utilizzo anche ai fini di favorire i percorsi di stabilizzazione del personale precario. Inoltre, in ragione della straordinaria carenza di organico riscontrata nella maggior parte delle amministrazioni pubbliche, è necessario indicare alle amministrazioni pubbliche l'utilizzo prioritario di tutte le graduatorie anche bandite da altre amministrazioni che spesso vedono tra gli idonei già titolari di rapporti di lavoro flessibili con l'amministrazione, fino al completamento delle carenze esistenti, anche riscontrate mediante i relativi PIAO. A tal fine e nelle more di un processo generale di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, si prevede la proroga della validità di tutte le graduatorie fino al 31 dicembre 2026. Infine, riteniamo di fondamentale importanza la rimozione del vincolo relativo al numero di idonei da considerarsi tali in ragione del solo 20% in più dei posti messi a bando di concorso, di cui al comma 4 della proposta di emendamento.

Emendamento n. 3

All'articolo 2, il comma 2 è soppresso.

Motivazione

Prorogare ancora una volta per legge il blocco della mobilità del personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno rappresenta la risposta sbagliata a un problema che evidentemente esiste in termini di costante incremento dell'età media del personale delle amministrazioni pubbliche, di attrattività del lavoro pubblico e più in generale di mancate assunzione per distribuire correttamente i carichi di lavoro al fine di garantire gli adeguati livelli di servizio delle amministrazioni pubbliche. Per queste ragioni è opportuna la soppressione del blocco della mobilità e investire sul piano straordinario di assunzioni per il pubblico impiego.

Emendamento n. 4

All'art. 5, si richiede la soppressione del comma 1 lettere a, b, c.

Motivazione:

La soppressione del comma 1 è a impedire che la riforma della non autosufficienza si trasformi in una "occasione mancata". Si richiede di superare la logica dei rinvii per procedere a un'attuazione immediata basata su finanziamenti certi, sulla piena operatività dei PUA e sulla rimozione di barriere d'accesso discriminatorie.

Emendamento n. 5

All'articolo 5, si richiede la soppressione del comma 5.

Motivazione:

La soppressione della disposizione è finalizzata a ripristinare i termini ordinari di accesso agli elenchi nazionali e regionali dei direttori generali, sanitari e amministrativi del SSN. Il ricorso sistematico a deroghe anagrafiche svuota di efficacia la selezione basata sull'Elenco Nazionale di cui al D.Lgs. 171/2016.

Emendamento n. 6

All'articolo 5, il comma 6 è soppresso.

Motivazione:

La soppressione della disposizione è necessaria per arrestare il processo di deroga sistematica ai requisiti di specializzazione nell'area più critica del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). La soluzione alla crisi dei Pronto Soccorso non si realizza nell'abbassamento dei requisiti d'accesso, ma deve passare attraverso il miglioramento delle condizioni di lavoro attraverso il reclutamento del personale e la valorizzazione economica della disciplina.

Emendamento n. 7

All'articolo 5, il comma 7 è soppresso.

Motivazione:

l'aumento dell'uso di strumenti contrattuali di lavoro autonomo e precario, in luogo della contrattualizzazione della categoria dei medici specializzandi, è da respingere con fermezza. Questo meccanismo provoca infatti un abbassamento della qualità del servizio, da un lato, e della qualità della formazione e delle condizioni lavorative, dall'altro.

Emendamento n. 8

All'articolo 5, dopo il comma 8 è inserito il seguente comma 8-bis:

«8-bis. Coerentemente con quanto disposto dall'articolo 1, comma 365 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9-septiesdecies del decreto-

legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, si intendono prorogate al 31 dicembre 2026.»

Motivazione

La legge di bilancio 2025 è intervenuta prorogando i termini per le procedure di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Occorre chiarire che la norma di cui all'articolo 4, comma 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, che estende la possibilità di accedere alle stabilizzazioni per il personale amministrativo, tecnico e professionale reclutato dagli enti e dalle aziende del SSN, si intenda prorogata alla medesima data del 31 dicembre 2026.

Emendamento n. 9

All'articolo 5, il comma 9 è soppresso.

Motivazione

La richiesta di soppressione del comma 9 si fonda sulla necessità di arrestare il processo di deroga sistematica ai requisiti di qualificazione professionale e di stabilità del rapporto d'impiego nel Servizio Sanitario Nazionale. La continua reiterazione di tale norma (ormai triennale) ostacola il ritorno a una programmazione ordinaria del fabbisogno di personale. La specializzazione medica costituisce il requisito fondamentale per garantire l'appropriatezza delle prestazioni e la sicurezza dei pazienti. L'impiego di giovani medici tramite contratti di collaborazione autonoma ne impedisce il corretto inquadramento contrattuale, negando loro tutele fondamentali. La scelta di non investire in assunzioni stabili a tempo indeterminato, preferendo forme di lavoro flessibile a invarianza finanziaria, alimenta il fenomeno del "settore privato" e la fuga all'estero dei professionisti, che vedono nel SSN un datore di lavoro che non offre prospettive di carriera certe. La soppressione della disposizione ha l'obiettivo di determinare il passaggio definitivo dalla gestione emergenziale alla programmazione strutturale. Pertanto, vincolare Governo e Regioni all'adozione di un piano straordinario di assunzioni stabili, al superamento del tetto di spesa e al contestuale potenziamento della filiera formativa specialistica.

Emendamento n. 10

All'articolo 5, dopo il comma 10, è inserito il seguente comma 10-bis:

«10-bis. All'articolo 3-ter del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1 le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2026» e le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2024»;
- b) Al comma 2 le parole: «Per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite con le parole «Per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026».

Motivazione

Ai fini di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) e di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, secondo i principi della Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee dell'11 marzo 2005 (2005/251/CE), la legge 205/2017 ha stanziato 90 milioni di euro a regime, a partire dal 2021 per l'assunzione con contratto a tempo determinato di 5 anni, rinnovabili per altri 5, nelle posizioni corrispondenti ai livelli apicali del Comparto della sanità, di personale dedicato alla ricerca sanitaria e alle attività di supporto alla ricerca sanitaria. La successiva legge 3 luglio 2023 n. 87 di conversione del D.L. 51/2023 ha previsto la stabilizzazione, nel limite di 74 dei complessivi 90 milioni stanziati dalla legge 205/2017, per il personale che avesse maturato al 30 giugno 2023 il requisito dei tre anni negli ultimi 8 alle dipendenze di un ente del SSN. Il turn over, la concorrenza del privato e delle università e la caratteristica, connaturata nella ricerca sanitaria di maturare esperienze anche all'estero, oltre alla forte precarietà, ha permesso la stabilizzazione di circa il 70% del personale assunto in prima applicazione ai sensi del comma 432 della legge 205/2017, poco più di 1.250 tra ricercatori e collaboratori di ricerca. Con le successive applicazioni avvenute entro il 31 dicembre 2025 si è già proceduto con la stabilizzazione di ulteriori 310 dipendenti (da verificare da parte del ministero). I costi da sostenere per l'avvenuta stabilizzazione rientrano ampiamente nei limiti finanziari previsti poiché, anche in questo, caso viene stabilizzata una quota di circa il 70% del personale previsto, oltre al fatto che il turn over del personale della Ricerca Sanitaria è particolarmente elevato e una parte del personale stabilizzato in prima applicazione non grava più sui costi previsti. La proroga dei termini sia per la maturazione del requisito che per la effettiva stabilizzazione, permetterebbe la stabilizzazione di una ulteriore quota di personale della Ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS, il cui costo è sicuramente ricompreso nella copertura indicata nell'art. 3-ter della legge 87/2023.

Emendamento n. 11

All'art. 6, si propone la riscrittura dell'intero comma 1 come di seguito indicato:

“Le graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10 del decreto-legge 25 maggio 2021 banditi a decorrere dal 2023, sono integrate, in aggiunta al 30% di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 7 aprile 2025, n. 45 convertito nella Legge 5 giugno 2025, n. 79, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per le prove scritte, orali e pratiche, ove previste, e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, i candidati di cui al primo periodo potranno essere individuati ai fini della stipula di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, qualora non abilitati, nelle more del conseguimento dell'abilitazione, nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori e dei relativi idonei dei concorsi precedentemente espletati, in base alla sequenza prevista dalla vigente norma, con priorità rispetto allo scorrimento degli elenchi regionali di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 7 aprile 2025, n. 45 convertito nella Legge 5 giugno 2025, n. 79.”

Motivazione

Alla luce dell'attivazione dei percorsi semplificati per la specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106, riservati a coloro che hanno superato un percorso formativo sul sostegno all'estero, in attesa di riconoscimento, e della loro ripetizione prevista nel 2026, è evidente che la convenzione con Cimea, stipulata per gli anni 2023 – 2024 – 2025 per implementare le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, non ha raggiunto l'obiettivo prefissato.

In assenza di un monitoraggio dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, si ritiene inopportuno destinare ulteriori 4 milioni e 380 mila euro all'operazione per il prossimo triennio. Si auspica altresì che le stesse risorse vengano utilizzate per ridurre i costi di partecipazione ai percorsi abilitanti e di specializzazione, oggi interamente a carico dei corsisti.

L'obiettivo dell'emendamento è quello di integrare le graduatorie dei concorsi PNRR con i docenti risultati idonei per aver superato entrambe le prove concorsuali e di salvaguardare il diritto di precedenza per chi è inserito nelle graduatorie di merito regionali.

Emendamento n. 12

All'art. 6. si propone l'aggiunta, dopo il comma 1, del seguente comma:

Comma 1 bis (Idonei straordinario 2020 (DD 510/2020 e successive integrazioni)

“All'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 7 aprile 2025, n. 45 convertito nella Legge 5 giugno 2025, n. 79, primo paragrafo, dopo “della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria” sono aggiunte le parole “ovvero della prova unica relativa alla procedura straordinaria bandita con il decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510”.

Motivazione

L'obiettivo dell'emendamento è quello di riconoscere pari opportunità di assunzione a chi ha sostenuto e superato il concorso straordinario 2020, trattandosi di procedura selettiva svoltasi durante l'emergenza pandemica e, proprio per questo, limitata alla sola prova scritta. Si ritiene ingiusta e infondata l'esclusione di questi docenti dai costituendi elenchi regionali.

Emendamento n. 13

All'art. 6, si propone di cassare l'intero comma 6

Motivazione

Non si comprendono le ragioni di una ulteriore deroga fino all'anno 2026 all'obbligo di cofinanziamento previsto dall'articolo 11, comma 8 della Legge 15 luglio 2022, n. 99. Il cofinanziamento obbligatorio da parte delle regioni per l'attivazione degli ITS, infatti, serve a

garantire un impegno condiviso tra Stato e territorio nella programmazione e realizzazione dei percorsi formativi e a rafforzare la responsabilità regionale, assicurando che le regioni analizzino realmente i fabbisogni territoriali e collaborino attivamente con imprese e istituzioni formative per adattare al meglio l'offerta agli effettivi bisogni locali.

Emendamento n. 14

All'art. 6, si propone l'integrazione del comma 7:

Al fine di garantire l'attuazione alla riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, al comma 83-sexies sono apportate le seguenti modifiche:

«83-sexies. Le regioni che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, adottano la deliberazione di dimensionamento, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità previste dal presente comma. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024, per la definizione del contingente dell'organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni relativamente all'anno scolastico 2026/2027, le regioni di cui al primo periodo del secondo comma che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica per il medesimo anno scolastico per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,99 per cento del contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione per il medesimo anno scolastico i medesimi anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal citato decreto e comunque non superiore al contingente autorizzato per l'anno scolastico 2024/2025, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze. In caso di dimensionamento ai sensi del presente comma senza attivazione di ulteriori autonomie scolastiche rispetto al contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione, dal citato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, alla regione si applica il comma 83-quinquies del presente articolo e le corrispondenti economie di spesa accrescono il limite di spesa di cui al medesimo comma 83-quinquies. In ogni regione, il numero delle autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,99 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi».

Motivazione

L'emendamento estende anche all'a.s. 2026/2027 la possibilità per le regioni che non sono riuscite a rispettare i parametri previsti dal Decreto Interministeriale 30 giugno 2025, n. 124, relativo ai criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei Direttori

generali dei servizi generali ed amministrativi, di attivare un numero di autonomie scolastiche pari al 2,99% del contingente organico previsto dalla tabella allegata al suddetto decreto.

Si segnala al proposito che in alcune delle regioni come l'Emilia-Romagna l'applicazione del coefficiente 938 previsto dall'art. 1, comma 4, del suddetto Decreto Interministeriale 30 giugno 2025, n. 124 all'effettiva consistenza della popolazione scolastica non richiederebbe comunque i tagli necessari al raggiungimento del contingente organico previsto dal decreto stesso.

Va inoltre sottolineato che l'emendamento non determina un incremento di spesa in quanto non prevede il corrispondente incremento delle facoltà assunzionali relativamente agli organici di dirigente scolastico e direttore dei servizi generali e amministrativi previsti per l'a.s. 2026/2027 nella tabella allegata al decreto 124/2025, in quanto al contingente autorizzato corrisponde un pari numero di reggenze.

La deroga richiesta, oltre a consentire alle suddette regioni, in considerazione delle specificità geografiche e socio-economiche delle aree interessate, di modulare la rete scolastica regionale alle effettive esigenze dei territori, permetterà alle istituzioni scolastiche interessate di portare a compimento le azioni previste dal PNRR in un anno scolastico cruciale per la rendicontazione finale dei progetti in cui, tra l'altro, si dovranno gestire le pesanti ripercussioni dei tagli del personale docente e ATA, in particolare quelli dei collaboratori scolastici addetti alla vigilanza degli alunni e degli edifici, previsti dalle norme recenti.

Emendamento n. 15

All'art. 7, si propone l'aggiunta, dopo il comma 2, dei seguenti commi:

Comma 2 bis:

All'articolo 20, comma 2bis del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 sono apportate le seguenti modifiche:

2-bis. Anche per le finalità connesse alla stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026 2028.

Comma 2 ter:

All'articolo 12, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 sono apportate le seguenti modifiche:

4-ter. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il requisito di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo 20 si interpreta nel senso che, per il conteggio dei periodi prestati alle dipendenze dell'ente che procede all'assunzione, si tiene conto anche dei periodi relativi alle collaborazioni coordinate e continuative e agli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, posti in essere dall'ente che procede all'assunzione, da altri enti pubblici di ricerca o dalle università, nonché alle collaborazioni coordinate e continuative prestate presso fondazioni operanti con il sostegno finanziario del Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per le procedure di cui al primo periodo si continua a tenere conto esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2017 2026, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine.

4-quater. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il termine del 31 dicembre 2020 è prorogato al 31 dicembre 2022.

4-quinquies. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, si tiene conto dei requisiti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2021 2026, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine.

Motivazione

L'attuale testo del comma 2bis dell'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 prevede che "anche per le finalità connesse alla stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026". Il presente emendamento rafforza le motivazioni espresse nell'attuale formulazione della legge, prorogando di ulteriori due anni tali disposizioni e adegua, a tal fine, anche le specifiche disposizioni contenute, al riguardo, nel decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218 che, nell'attuale formulazione, non consente di perseguire le finalità di stabilizzazione delle attività PNRR.

Comma 2 quater:

All'articolo 14, comma 6-vicies semel del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 sono apportate le seguenti modifiche:

6-vicies semel. In via di prima applicazione e comunque entro trentasei ventiquattro mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3 dalla stipula del CCNL di cui al comma 2 dell'articolo 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 6-vicies del presente articolo, le procedure concorsuali di cui al medesimo articolo 24-ter prevedono una riserva, pari al 50 per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e terza missione presso l'ateneo nel quale presta servizio, nonché per il personale che ha prestato servizio come tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Motivazione

La formulazione originaria del comma 6-vicies semel prevedeva, in fase di prima applicazione della nuova disciplina, che per un periodo di trentasei mesi dall'emanazione del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca – decreto che avrebbe dovuto stabilire le condizioni e le

modalità di reclutamento per la figura del tecnologo a tempo indeterminato – fosse riservato il 50% dei posti disponibili nei concorsi a personale già assunto che avesse svolto, per almeno tre anni, attività assimilabile, nonché ai tecnologi a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis della legge 240 del 2010.

Tuttavia, il decreto ministeriale è stato pubblicato il 22 settembre 2025, mentre non si è ancora concluso il percorso di definizione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) che disciplina il rapporto di lavoro dei tecnologi a tempo indeterminato. Questa circostanza ha determinato una situazione paradossale: la riserva dei posti, pur essendo prevista dalla legge, risulta di fatto inapplicabile, poiché manca il quadro contrattuale necessario a regolamentare la nuova figura professionale.

Per superare tale incongruenza, si propone un emendamento di modifica al comma 6-vicies semel del Decreto-Legge 30 aprile 2022 n. 36. Questa modifica mira a rendere concretamente attuabile la riserva dei posti prevista dalla normativa, consentendo così di raggiungere l'obiettivo originario della legge.

Comma 2 quinquies

All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 sono apportate le seguenti modifiche:

3. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al comma 653 che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2020/2021- 2025/2026 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e di quelle di cui al comma 653, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Motivazione

La costituzione di nuove graduatorie nazionali è necessaria al fine di evitare il consolidamento di una nuova bolla di precariato: per l'a.a. 2025/2026 i posti liberi dei docenti a tempo determinato sono stimabili in circa 1.500 unità (comma 2-bis). Il Ministero dell'Università e della Ricerca non ha reso noti, su base nazionale, i posti disponibili a seguito della conclusione delle procedure concorsuali di cui al DM 180, attuate fino all'a.a. 2024/2025, né il numero delle cessazioni al 31 ottobre 2025. La mancata pubblicazione di tali dati non consente di determinare con precisione la reale consistenza del personale AFAM precario con contratti atipici (collaborazioni coordinate e continuative, partite IVA), stimabile in circa 2.000 unità. La Legge di bilancio 2025 ha inoltre previsto una riduzione del 25% del turnover, determinando

una significativa e ingiustificata contrazione del personale in servizio nelle istituzioni AFAM, con effetti diretti a decorrere dall'a.a. 2025/2026. La previsione di graduatorie nazionali consentirebbe di avviare un percorso di stabilizzazione del personale precario prima dell'effettiva entrata in vigore dell'abilitazione artistica nazionale, evitando ulteriori ritardi e il consolidamento di nuove forme di precarizzazione.

Comma 2 sexies:

All'articolo 17, comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83 sono apportate le seguenti modifiche:

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico 2025/2026 - 2028/2029. A tal fine, entro sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento e con decorrenza dall'applicazione delle disposizioni dello stesso, si procede con decreto del Ministro, sentito il CNAM, alla riduzione e all'aggiornamento dei settori artistico-disciplinari relativi all'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, in un'ottica di interdisciplinarietà degli insegnamenti, prevedendo che i settori artistico-disciplinari contengano profili disciplinari, definiti e aggiornati con decreto direttoriale, sentito il CNAM, ai fini di cui all'articolo 4, comma 5, all'articolo 6, comma 1, lettere b) e n), all'articolo 8, comma 1, lettere b) e n), e all'articolo 9, comma 3, lettera a), e comma 5, lettera a). Il decreto di cui all'articolo 2, comma 2, è adottato entro centottanta giorni dall'adozione del predetto decreto di revisione dei settori artistico-disciplinari. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 3, è adottato entro e non oltre sessanta giorni dall'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 14, è adottato entro novanta giorni dall'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 3.

Motivazione

Il rinvio della piena entrata in vigore del DPR 83/2024 all'a.a. 2028/2029 (comma 2-ter) si rende necessario alla luce delle rilevanti criticità emerse, nei mesi recenti, in relazione alle modalità di reclutamento del personale AFAM derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione del medesimo decreto, che modifica in maniera significativa i criteri di accesso ai ruoli del personale docente e tecnico-amministrativo.

Il nuovo sistema di reclutamento introduce, in particolare, il limite della costituzione di graduatorie valide per soli due anni accademici, l'impossibilità di conferire incarichi a professionisti privi di titoli di studio di secondo livello (quali, ad esempio, designer, registi, musicisti), nonché l'assenza di misure specifiche di tutela per le categorie protette.

Tali previsioni stanno già producendo gravi ricadute sull'organizzazione delle attività didattiche e amministrative delle istituzioni AFAM, determinando l'impossibilità di garantire la continuità del servizio e di mantenere in servizio, nella medesima istituzione, lo stesso docente per un periodo superiore a due anni.

Si tratta di un criterio che rischia di compromettere in modo significativo la qualità dell'offerta formativa e di aggravare ulteriormente le condizioni lavorative del personale precario.

Il rinvio dell'entrata in vigore del DPR 83/2024 consentirebbe di individuare soluzioni correttive condivise, capaci di garantire equilibrio tra esigenze di trasparenza, qualità didattica e tutela del lavoro.

Comma 2 septies:

Si propone la soppressione della lettera b) del comma 4-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36:

4-ter. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente è istituito il profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonché obblighi didattici nel limite massimo del 50 per cento dell'orario di lavoro, al quale non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza. Nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le istituzioni di cui all'articolo 1 individuano i posti da ricercatore nell'ambito delle relative dotazioni organiche";

b) al comma 8, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:

"l-bis) programmazione triennale dei fabbisogni di personale, decentramento delle procedure di reclutamento a livello di singola istituzione e previsione del ciclo di reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta formativa e conseguente disciplina della mobilità del personale, anche in deroga, quanto al personale docente, all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; l-ter) facoltà di disciplinare l'istituzione di cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al 50 per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1, con l'applicazione al relativo personale della disciplina di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salva diversa disciplina contrattuale".

Motivazione

L'eliminazione della norma introdotta dal decreto-legge n. 36/2022, che ha soppresso il diritto alla mobilità nazionale del personale AFAM, si rende necessaria al fine di ripristinare un istituto fondamentale di garanzia professionale e di equilibrio del sistema.

Tale norma ha trasformato la mobilità nazionale in una procedura circoscritta al singolo istituto, di fatto assimilabile a una nuova procedura di reclutamento, snaturandone completamente la funzione. A decorrere dall'a.a. 2025/2026, infatti, la mobilità non è più nazionale e riferita a tutti i posti disponibili, ma limitata alla singola sede ed è sottoposta a una procedura di tipo concorsuale.

Per la prima volta, inoltre, la procedura di mobilità è stata avviata ad anno accademico già in corso ed è tuttora in attesa di approvazione, con effetti immediati sull'organizzazione della didattica. Ciò comporta il concreto rischio di cambi di docenza nel corso del semestre, con gravi ricadute sulla continuità didattica e sulla qualità dell'offerta formativa per gli studenti.

Il ripristino della mobilità nazionale consente di garantire trasparenza, continuità didattica, valorizzazione dell'esperienza professionale e tutela dei diritti del personale.

L'emendamento ha natura ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica (comma 2-quater).

Emendamento n. 16

All'articolo 12, i commi 1 e 2 sono soppressi.

Motivazione

Prorogare ancora una volta per legge il blocco della mobilità del personale del Ministero della giustizia, con la scusa della necessità di trattenere il personale al fine del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, rappresenta la risposta sbagliata a un problema che evidentemente esiste in termini di costante incremento dell'età media del personale delle amministrazioni pubbliche, di attrattività del lavoro pubblico e più in generale di mancate assunzione per distribuire correttamente i carichi di lavoro al fine di garantire gli adeguati livelli di servizio delle amministrazioni pubbliche. Per queste ragioni è opportuna la soppressione del blocco della mobilità e investire sul piano straordinario di assunzioni per il pubblico impiego, a partire dalla stabilizzazione dei precari PNRR in forza all'amministrazione e dei precari delle regioni del sud - obiettivo convergenza di cui all'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Emendamento n. 17

All'articolo 12, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi 5-bis e 5-ter:

«5-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a prorogare i contratti a tempo determinato del personale reclutato ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al 31 dicembre 2026. Alle medesime finalità di cui al primo periodo, il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare il medesimo personale, nei propri ruoli, con corrispondente aumento della dotazione organica, previa verifica del possesso del requisito di dodici mesi di anzianità nella qualifica ricoperta e che risulti in servizio al momento di avvio della procedura di stabilizzazione. Per le finalità di cui al primo e secondo periodo è autorizzata la spesa di 205.000.000 euro per l'anno 2026 e di 410.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 205.000.000 euro per l'anno 2026 e 410.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto a 5.000.000 euro per l'anno 2026 e 210.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

5-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 5-bis, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a prorogare i contratti a tempo determinato del personale reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al 31 dicembre 2026. Alle medesime finalità di cui al primo periodo, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare il medesimo personale, nei propri ruoli, con corrispondente aumento della dotazione organica, previa verifica del possesso del requisito di dodici mesi di anzianità nella qualifica ricoperta e che risulti in servizio al momento di avvio della procedura di stabilizzazione. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 3.000.000 euro per l'anno 2026 e di 6.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, pari a 3.000.000 euro per l'anno 2026 e di 6.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

Motivazione

La norma intende disporre la possibilità di procedere alla stabilizzazione di tutti i precari reclutati per il tramite delle straordinarie risorse messe a disposizione dal PNRR, onde evitare la dispersione del patrimonio di competenze messe a disposizione per l'amministrazione della giustizia, sia ordinaria che amministrativa, per non perdere questa formidabile occasione per ammodernare e migliorare l'organizzazione della giustizia. La previsione attuale della legge di bilancio risulta insufficiente a garantire tutto questo. Inoltre, si prevede il corrispondente aumento della dotazione organica per accomodare la strutturazione a regime dell'ufficio per il processo, nonché dei funzionari e assistenti tecnici reclutati per le medesime finalità.

Emendamento n. 18

All'articolo 14, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“La disposizione di cui alla lettera c) del comma 201 entra in vigore a decorrere dal 1° luglio 2027.”

Motivazione

La legge di Bilancio 2026 contiene una modifica di particolare rilievo sulla previdenza complementare, che solleva rilevanti criticità sotto il profilo dell'equilibrio complessivo del sistema e del ruolo della contrattazione collettiva.

Il riferimento è alla previsione della portabilità del contributo datoriale nei casi di trasferimento della posizione individuale verso forme pensionistiche individuali — fondi pensione aperti e piani individuali pensionistici (PIP).

Il contributo datoriale, infatti, non rappresenta una quota di risparmio individuale del lavoratore, bensì un elemento di natura contrattuale, definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro e strettamente connesso all'adesione ai fondi pensione negoziali di categoria.

Consentirne la portabilità verso forme pensionistiche individuali significa, di fatto, separare il contributo datoriale dalla sua funzione contrattuale, mettendo sullo stesso piano modelli profondamente diversi per finalità, governance e assetto economico.

I fondi pensione negoziali costituiscono strumenti senza scopo di lucro, governati in forma paritetica dalle parti sociali e orientati esclusivamente alla tutela previdenziale delle lavoratrici e dei lavoratori. Le forme pensionistiche individuali, al contrario, operano secondo una logica profit-driven, con strutture commerciali, reti di vendita e politiche di marketing finalizzate alla massimizzazione dei ricavi.

Tale differenza strutturale determina condizioni di concorrenza oggettivamente asimmetriche:

- i fondi negoziali presentano costi medi significativamente più bassi, a beneficio diretto delle prestazioni pensionistiche future;
- le forme individuali dispongono invece di elevata capacità commerciale, reti distributive capillari e sistemi incentivanti basati su commissioni.

Il rischio concreto è quello di un progressivo indebolimento del modello negoziale, che potrebbe trasformarsi in un mero canale di primo accesso al sistema previdenziale, dal quale il lavoratore viene successivamente intercettato e trasferito verso prodotti individuali caratterizzati da costi più elevati e potenziali conflitti di interesse.

Tale dinamica non risponde né all'interesse delle lavoratrici e dei lavoratori né all'obiettivo di rafforzare la previdenza complementare quale secondo pilastro del sistema pensionistico pubblico.

Alla luce delle valutazioni politiche e sindacali sin qui maturate, appare pertanto necessario e opportuno prevedere una proroga dell'entrata in vigore della norma, al fine di:

- evitare effetti distorsivi sul sistema della previdenza complementare;
- preservare il ruolo centrale della contrattazione collettiva;
- consentire un confronto approfondito con le Parti Sociali sulle ricadute economiche, previdenziali e occupazionali della misura.

La proroga al 1° luglio 2027 rappresenta dunque una scelta di equilibrio e responsabilità, finalizzata a garantire la sostenibilità del sistema e a tutelare il modello dei fondi pensione negoziali, che costituisce uno degli elementi qualificanti della previdenza complementare italiana.

Emendamento n. 19

Integrare il seguente articolo:

Articolo 17 (Proroga dell'esenzione dal pagamento degli oneri accessori per l'accesso alla CIGS per cessazione di attività nelle procedure concorsuali)

“È prorogata per gli anni 2026 e 2027 la disposizione di cui all'articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130”.

Motivazione

Il mancato rifinanziamento dell'esonero dal versamento degli oneri accessori connessi ai periodi di CIGS per cessazione di attività – in particolare delle quote di TFR maturate e del contributo di licenziamento – per le imprese sottoposte a procedure concorsuali sta determinando, nella prassi applicativa, una crescente difficoltà nell'attivazione dei trattamenti di integrazione salariale, in ragione del rischio di aggravio del passivo e del rispetto dei principi di conservazione della massa.

Tale situazione produce un rilevante pregiudizio a carico delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti nelle crisi aziendali, i quali, in assenza dell'accesso agli ammortizzatori sociali, risultano privati di un sostegno al reddito fondamentale nella fase di transizione occupazionale. La CIGS per cessazione rappresenta infatti uno strumento essenziale anche ai fini dell'attivazione di politiche attive del lavoro e di percorsi di ricollocazione, coerentemente con gli obiettivi di rafforzamento dell'occupabilità e di riduzione dei tempi di rientro nel mercato del lavoro.

L'emendamento proposto è pertanto finalizzato a prorogare una misura già prevista dall'ordinamento, al fine di garantirne l'effettiva esigibilità e di assicurare continuità e coerenza all'assetto degli ammortizzatori sociali nei contesti di crisi e cessazione di attività.